

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI

INDICE

Le uniche risorse incentivanti escluse dall'ambito applicativo dell'art. 9, comma 2-bis, del DL 31 maggio 2010, n.78 sono quelle destinate a remunerare la progettazione di opere pubbliche e quelle dell'avvocatura interna – Corte dei Conti Sezioni Riunite n. 51 del 4 ottobre 2011	2
Ministero dell'Interno: erogazione compartecipazione Irpef Province	4
Censimento della Popolazione – 9 Ottobre 2011 – Parte la compilazione dei questionari ISTAT	4
7 Ottobre 2011 – Entra in vigore il nuovo regolamento recante la disciplina dei procedimenti per la prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151	5
13 ottobre 2011 – Entra in vigore il Codice antimafia – Decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159	6
L'uscita del personale in mobilità non può essere considerata cessazione se la sostituzione del personale in mobilità avviene con una nuova assunzione dall'esterno – Corte dei Conti Lombardia n. 479 del 28 settembre 2011	7

Le uniche risorse incentivanti escluse dall'ambito applicativo dell'art. 9, comma 2-bis, del DL 31 maggio 2010, n.78 sono quelle destinate a remunerare la progettazione di opere pubbliche e quelle dell'avvocatura interna – Corte dei Conti Sezioni Riunite n. 51 del 4 ottobre 2011

La Corte dei Conti a Sezioni riunite in sede di controllo, ha definitivamente chiarito quali sono le risorse che affluiscono ai fondi unici per la contrattazione decentrata destinate a finanziare specifici incentivi, che possono legittimamente essere escluse dai limiti di cui all'art. 9, comma 2-bis, del DL 31 maggio 2010, n. 78, in base al quale "a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010.

Con la pronuncia n. 51/CONTR/1 la Corte analizza le varie risorse previste dai CCNL e dalla normativa vigente, volte a finanziare specifici incentivi e precisamente:

- i compensi legati all'attività di progettazione (art. 92 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163);
- i compensi incentivanti per il recupero dell'ICI (art. 3, comma 57, della 23 dicembre 1996, n. 662 e art. 59, comma 1, lett. p), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446);
- i compensi in favore dell'avvocato comunale/provinciale derivanti da condanna alla spese della controparte;
- le indennità di turno del personale della polizia locale (finanziata con quota dei proventi derivanti da contratti di sponsorizzazione, ex art.15, comma 1, del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) delle Regioni e degli enti locali 1 aprile 1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del successivo CCNL 5 ottobre 2001).

Le disposizioni negoziali di riferimento sono contenute:

- nell'art. 15, comma 1, lett. k), del CCNL del 1° aprile 1999, come integrato dall'art. 4 del CCNL del 5 ottobre 2001;
- nell'art. 31 del CCNL del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali del 22 gennaio 2004 che effettua la ricognizione di tutte le risorse oggetto di contrattazione decentrata e che include tutte le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività comprensive sia di quelle aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, sia di quelle aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità.

Secondo la Corte la *ratio* dell'art. 9, comma 2-bis, del DL 31 maggio 2010, n. 78, è quella di cristallizzare al 2010 il tetto di spesa relativo all'ammontare complessivo delle risorse presenti nei fondi unici che dovrebbero tendenzialmente essere destinate al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Si tratta di una norma volta a rafforzare il limite posto alla crescita della spesa di personale che prescinde da ogni considerazione relativa alla provenienza delle risorse, applicabile, pertanto, anche nel caso in cui l'ente disponga di risorse aggiuntive derivanti da incrementi di entrata.

Infatti le disposizioni di cui all'art 9, sopra richiamate, vanno raccordate con l'art. 14, comma 9, del DL 31 maggio 2010, n. 78, che ha previsto il divieto per agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale (a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale) divieto leggermente alleggerito con dall'art. 1, comma 118, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, che ha previsto la possibilità (per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale e` pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti), in deroga al limite del 20 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, di procedere ad assunzioni per *turn-over* che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n.42.

Alla luce del quadro normativo di riferimento e della *ratio* che ne costituisce il fondamento, la Corte ritiene che la disposizione dell'art. 9 comma 2-*bis*, del DL 31 maggio 2010, n. 78 sia disposizione di stretta interpretazione, che non consente deroghe o esclusioni poiché il principio generale da rispettare è quella di porre un limite alla crescita dei fondi della contrattazione integrativa destinati alla generalità dei dipendenti dell'ente pubblico.

Ciò detto secondo la Corte le sole risorse di alimentazione dei fondi da ritenere non ricomprese nell'ambito applicativo dell'art. 9, comma 2-*bis*, sono solo quelle destinate a remunerare prestazioni professionali tipiche di soggetti individuati o individuabili e che peraltro potrebbero essere acquisite attraverso il ricorso all'esterno dell'amministrazione pubblica con possibili costi aggiuntivi per il bilancio dei singoli enti.

Dette risorse inoltre alimentano il fondo in senso solo figurativo dato che esse non sono poi destinate a finanziare gli incentivi spettanti alla generalità del personale dell'amministrazione pubblica.

Le caratteristiche sopra descritte sono proprie solo di due tipologie di incentivi: progettazione interna ed avvocatura interna, che devono pertanto ritenersi escluse dall'ambito applicativo dell'art. 9, comma 2-*bis*, del DL 31 maggio 2010, n. 78.

Diversamente tutte le altre risorse che alimentano il fondo (recupero dell'ICI e contratti di sponsorizzazione non si sottraggono alla regola generale dei limiti del citato art. 9, comma 2-*bis*).

Ministero dell'Interno: erogazione compartecipazione Irpef Province

Il Ministero dell'Interno, con comunicato del 7 ottobre 2011, rende noto che in data 7 ottobre è stata disposta l'erogazione della compartecipazione all'IRPEF spettante alle province per l'anno 2011.

Censimento della Popolazione – 9 Ottobre 2011 – Parte la compilazione dei questionari ISTAT

Dal sito dell'ISTAT:

"Dal 12 settembre al 22 ottobre 2011 Poste italiane recapita a ciascuna famiglia un plico con il questionario e la password per la compilazione via Internet (riportata nella prima pagina del questionario, in basso a destra).

Per chi è iscritto in anagrafe dopo il 31 dicembre 2010 sarà il rilevatore comunale a consegnare il questionario da compilare.

Compilazione del questionario:

La data di riferimento del Censimento è il 9 ottobre 2011, giorno in cui viene scattata la fotografia del Paese.

A partire da questa data, ma non prima, è possibile compilare il questionario.

La compilazione del questionario può avvenire via Internet o sul modello cartaceo. Sebbene la data di riferimento sia esclusivamente il 9 ottobre, si ha tempo fino al 20 novembre per compilare il questionario.

Se si sceglie la compilazione on line, dal 9 ottobre, non prima, è possibile collegarsi al sito <http://censimentopopolazione.istat.it> e, utilizzando la password stampata sulla prima pagina del questionario ricevuto per posta, accedere alla sezione riservata alla compilazione.

Restituzione del questionario:

A partire dal 10 ottobre fino al 20 novembre è possibile riconsegnare a mano i questionari - utilizzando la busta ricevuta con il questionario - agli Uffici postali o ai Centri di raccolta allestiti dai Comuni.

In questi ultimi, se necessario, si potrà ricevere assistenza per la compilazione. Sarà sempre rilasciata alla famiglia una ricevuta (da conservare) di avvenuta restituzione.

I questionari compilati non vanno imbucati in alcun caso nelle cassette postali.

Le famiglie che entro il 20 novembre non avranno riconsegnato il questionario compilato riceveranno a casa la visita di un rilevatore comunale, riconoscibile da un tesserino (denominato Carta di autorizzazione per il rilevatore) rilasciato dal Comune. L'operatore è incaricato di sollecitare la

restituzione dei questionari compilati ed eventualmente fornire alle famiglie l'assistenza necessaria alla compilazione.

Per informazioni:

Per qualsiasi chiarimento le famiglie possono chiamare il numero verde gratuito 800.069.701. Il servizio è attivo dal 1° ottobre 2011 al 29 febbraio 2012, tutti i giorni dalle 9 alle 19. È già attivo il sito <http://censimentopopolazione.istat.it> con le informazioni sulla compilazione del questionario, le principali tappe del censimento, le iniziative sul territorio e quelle dedicate ai giovani."

7 Ottobre 2011 – Entra in vigore il nuovo regolamento recante la disciplina dei procedimenti per la prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151

Procedure snellite in relazione alla tipologia e alla gravità del rischio delle attività sottoposte al controllo preventivo dei Vigili del fuoco. Più facile per le imprese presentare le istanze per attivare i procedimenti

A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del 22 settembre, è entrato in vigore il 7 ottobre 2011 il regolamento che semplifica la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi (decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n.151).

Il regolamento, in armonia con la disciplina sulla Segnalazione certificata di inizio attività (Scia), rivisita i procedimenti riducendo oneri burocratici e tempi, garantendo al massimo livello la tutela dell'incolumità pubblica.

Le nuove modalità prevedono procedure semplificate in relazione alla tipologia e alla gravità del rischio delle attività sottoposte al controllo preventivo dei Vigili del fuoco.

Gli adempimenti amministrativi sono infatti diversificati in rapporto a 3 categorie di attività d'impresa:

- categoria A:

attività di limitata complessità e che hanno una 'regola tecnica' di riferimento;

- categoria B:

le stesse attività della A, quanto a tipologia, ma caratterizzate da un livello di complessità più alto e prive di una regolamentazione tecnica specifica di riferimento;

- categoria C:

attività con livello di complessità ancora più elevato, indipendentemente dall'esistenza o meno di una 'regola tecnica' di riferimento.

Il regolamento inoltre aggiorna le modalità di presentazione delle istanze relative ai procedimenti di prevenzione incendi ed è prevista la possibilità di attivarli sia presso lo Sportello unico per le attività produttive (Suap) che presso il comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio.

A chiarimento delle nuove regole la Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei Vigili del fuoco del ministero dell'Interno ha emanato una circolare con i primi indirizzi operativi per consentire l'immediata applicazione della normativa.

La circolare, reperibile su <http://www.vigilfuoco.it/asp/notizia.aspx?codnews=12832> riporta in allegato la relativa modulistica.

13 ottobre 2011 – Entra in vigore il Codice antimafia – Decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159
--

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28-9-2011 - Suppl. Ordinario n. 214, infatti, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 entra in vigore il 13 ottobre 2011 il Codice Antimafia che, aggiornando la normativa, contiene:

- misure di prevenzione:

ricognizione della normativa vigente in tema di misure di prevenzione personali (legge 27 dicembre 1956, n. 1423) e patrimoniali (legge 31 maggio 1965, n. 575) che hanno subito, nel corso del tempo, numerosi interventi di modifica.;

- documentazione antimafia aggiornata:

modifica, aggiorna ed integra la disciplina della documentazione antimafia, frutto di una stratificazione normativa, le cui principali tappe sono rappresentate dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, dal decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, dal D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. La nuova disciplina valorizza, in particolare, l'istituto delle informazioni prefettizie, ampliando l'elenco delle situazioni dalle quali si desume il tentativo di infiltrazione mafiosa. Viene istituita inoltre la "Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia" presso il Ministero dell'Interno cui potranno accedere, ai fini del rilascio della documentazione antimafia, le pubbliche amministrazioni, anche costituite in stazioni appaltanti, le camere di commercio e gli ordini professionali

- procedure di gestione e di destinazione ed assegnazione dei beni confiscati:

disposizioni relative all'istituzione ed al funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

L'uscita del personale in mobilità non può essere considerata cessazione se la sostituzione del personale in mobilità avviene con una nuova assunzione dall'esterno – Corte dei Conti Lombardia n. 479 del 28 settembre 2011

La Corte dei Conti della Lombardia ha esaminato il seguente caso:

Ente rispettoso del patto di stabilità con una spesa del personale con incidenza inferiore al 40%.
L'Ente intende rilasciare il nulla osta alla mobilità a favore di un agente di polizia locale e conseguentemente, vorrebbe nel 2012 procedere all'assunzione di un agente di polizia locale.

Ne discendono i seguenti quesiti:

- 1)l'ente potrà avvalersi della deroga al limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente contenuta nel comma 7 dell'art. 76 del decreto legge 112/2008?
- 2)in caso di nuove assunzioni future, a seguito di altri soggetti cessati, tale deroga, comportando comunque un superamento della spesa di personale, dovrà essere riassorbita?
- 3)la deroga opera anche ai fini della quantificazione delle risorse decentrate, posto che le risorse sono da destinare al trattamento accessorio del personale sono oggetto di riduzione in relazione alle cessazioni (ex art. 9 d.l. 78/10) e tali somme potranno essere destinate al personale che verrà assunto?

Primo quesito:

Anzitutto la Corte sostiene che la mobilità in uscita non può essere considerata cessazione ai fini di una nuova assunzione dall'esterno, piuttosto, in presenza dei presupposti di legge, può essere considerata "neutra" rispetto ad una mobilità in entrata.

Infatti l'esclusione dal novero delle cessazioni di lavoro di quelle derivanti da trasferimento per mobilità deve essere riconducibile esclusivamente ai casi in cui si intenda procedere alla relativa sostituzione con una nuova assunzione dall'esterno e quindi con un aumento numerico del personale e del complessivo onere, mentre la sostituzione con una corrispondente mobilità in entrata non genera alcuna variazione della spesa pubblica complessiva.

Secondo quesito

La "deroga" della legge in esame non attiene al superamento del limite della spesa di personale (ma solo alla possibilità di *turn over*) e, quindi, non si pone il problema di un suo "riassorbimento".

Terzo quesito:

Occorre distinguere a seconda che la mobilità in uscita verrà neutralizzata con una mobilità in entrata o che non si proceda alla sua sostituzione.

Nel primo caso, poiché la mobilità in uscita viene neutralizzata da quella in entrata, non ricorre la fattispecie delle riduzioni "per cessazioni".

Nel secondo caso, invece, la mobilità in uscita unicamente per tale causa perde il carattere della neutralità, per cui il venire meno di un'unità per mobilità esterna è da considerare personale cessato da prendere a riferimento ai fini applicativi dell'art. 9, comma 2 bis d.l. 78/10.

Bergamo, 7 ottobre 2011

Confederazione delle Province
e dei Comuni del Nord